



2 1652 / 12

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

*Esente*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE SALMI - Presidente -

Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -

Dott. STEFANO PETTITI - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

EQUA  
RIPARAZIONE PER  
VIOLAZ. DEL  
TERMINE RAGION.  
DEL PROCES

Ud. 18/09/2012 - PU

R.G.N. 2415/2011

*Acc. 21652*  
Rep.

**IL CASO.it**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*mv*

sul ricorso 2415-2011 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta  
e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE DISCIOLTE UNITA'  
SANITARIE LOCALI nn. 5,6,7,8,9 DELLA CAMPANIA in persona  
del Commissario Straordinario pro-tempore dell'A.S.L. BN, ex A.S.L.

*5727  
12*



BN 1 in qualità di Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUSIL 8, presso lo studio dell'avvocato D'ARIENZO LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato MENNITTO ANTONIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

**- controricorrente-**

avverso il decreto nel procedimento R.G. 341/09 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 23.10.09, depositata il 13/01/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO APICHE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL CASO.it

In fatto e in diritto

*Rilevato* che, con il decreto in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Napoli ha liquidato in favore della Gestione Liquidatoria delle disciolte Unità Sanitarie Locali nn. 5, 6, 7, 8 e 9 della Campania la somma di € 5.875,00 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio dinanzi al T.A.R. della Campania iniziato nei suoi confronti nell'ottobre 1992 e definito in primo grado nel luglio 2007;

che avverso tale decreto il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

che la intimata Gestione Liquidatoria resiste con controricorso;

*Considerato* che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata;

*Rilevato* che il ricorrente deduce che, accogliendo la domanda di equa riparazione proposta da un ente pubblico -quale deve ritenersi la



Gestione liquidatoria delle disciolte Unità Sanitarie Locali-, la Corte territoriale avrebbe violato il disposto degli artt.1 e 3 della legge n.89/2001 e degli artt.6.1 e 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.): da tali norme, in particolare dall'ultima, deriverebbe che soggetti legittimati a proporre il ricorso individuale per equa riparazione sono esclusivamente "le persone fisiche, i gruppi di individui e *le organizzazioni non governative*", queste ultime dovendo definirsi come le formazioni sociali, regolarmente costituite secondo il diritto interno, che non detengano e/o esercitino un pubblico potere;

*ritenuta* la fondatezza del ricorso, in conformità ad un indirizzo già espresso da questa Corte (cfr.Sez.1 n.30508/11);

ritenuto al riguardo che, alla stregua della regola di conformazione stabilita dalla giurisprudenza di questa Corte in considerazione della coincidenza dell'area di operatività della legge n.89 del 2001 con l'area delle garanzie assicurate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice nazionale deve, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto interno conformemente alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr.ex multis S.U.n.1340/04; Sez.1 n.21403/05; n.13657/07; n.2571/11); che, in tal senso, ai fini della determinazione dei soggetti aventi diritto all'equa riparazione, l'espressione contenuta nell'art.2.1 della legge n.89/2001 ("Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della C.E.D.U. sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole...") può e deve essere interpretata restrittivamente alla luce del disposto dell'art.34 della C.E.D.U. sopra evidenziato, che inequivocamente esclude dal novero degli aventi diritto gli enti pubblici, ed in generale ogni ente o articolazione amministrativa



pubblica che, in quanto tale, detiene o esercita un pubblico potere (così interpretata specularmente l'espressione "organizzazioni non governative"); che in effetti tale interpretazione della norma interna, in applicazione della richiamata regola di conformazione, non risulta in contrasto né con il testo della norma stessa né con principi fondamentali dell'ordinamento interno, non in particolare con l'art.111 comma 2 Cost., non apparendo destinata ad escludere i processi dei quali sia parte un ente pubblico dalla applicazione dei principi fondamentali fissati in tale norma, bensì piuttosto a limitare l'ambito di applicazione delle garanzie assicurate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali –e quindi l'area di operatività della legge n.89 del 2001- ai rapporti tra le persone, individualmente o nelle formazioni collettive da essi costituite secondo legge, con i diversi poteri statali e pubblici in genere, escludendo da tale ambito i rapporti tra i poteri pubblici;

che pertanto si impone la cassazione del decreto;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art.384 cod.proc.civ. con il rigetto della domanda proposta dalla Gestione Liquidatoria intimata, la cui natura di articolazione amministrativa della Regione Campania non è in discussione, con quanto ne consegue alla stregua dei principi sopra esposti;

che la novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

F.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla Gestione Liquidatoria delle disciolte Unità Sanitarie Locali nn. 5, 6, 7, 8 e 9 della Campania;



compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 settembre 2012.

L'estensore

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, **3 DIC. 2012**



Il Pizzicatore Giudiziario  
Luca PIZZICATTI

IL CASO.it